

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"
MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080-4836540 – Fax 080-4302789
E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it.
Sito internet: www.istitutomarconimartina.gov.it
C.F. 90214760739

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

PREMESSA

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare *la vigilanza effettiva e potenziale*, dei minori ad esso affidati;

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo **sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori**;

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

Visto che l'art. 1 comma 7 lettera e della Lg. 107/2015 pone tra il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;

Visto l'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017 n. 172 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici);

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO N.183 DELL' 11 GENNAIO 2018 ADOTTA IL PRESENTE
REGOLAMENTO PER DEFINIRE LE MODALITA' RELATIVE ALL'ENTRATA E
ALL'USCITA DEGLI ALUNNI**

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

Gli alunni, che non usufruiscono degli scuolabus, possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche; solo su richiesta specifica delle famiglie per particolari e comprovate esigenze lavorative documentate si derogherà dal precedente anticipo fino a un massimo di 15 minuti.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata comunque maggiorenne.

I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata per mezzo di un modello predisposto.

Art. 4

Per il ritiro degli alunni **al termine delle lezioni** e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino a tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano **sul portone o cancello della scuola.**

Art. 5

In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.

Art. 6

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla

valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

Art. 7

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 8

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **non consente l'uscita autonoma agli alunni:**

- 1. Frequentanti le sezioni dell'Infanzia e le classi 1[^]/2[^]/3[^]/4[^] della SCUOLA PRIMARIA**

Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art. 9

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **consente l'uscita autonoma agli alunni delle classi 5[^] della Scuola Primaria e 1[^]/ 2[^]/ 3[^] della Scuola Secondaria di 1^o grado, dietro assunzione di responsabilità dei genitori o degli esercenti la patria potestà.**

Art. 10

I genitori degli alunni delle classi 5[^] della scuola primaria e 1[^]/2[^]/ 3[^] della Scuola Secondaria di 1^o grado compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

Art. 11

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 12

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 13

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art. 14

Fattori individuali da considerare da parte dei genitori

Comportamento degli alunni

- **AUTONOMIA PERSONALE** - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale –
- **ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI** - Adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite
- **CARATTERISTICHE CARATTERIALI** - eccessiva vivacità - aggressività- scarso senso del pericolo – distrazione.

Art. 15

Le richieste di uscita anticipata devono avere esclusivamente carattere di eccezionalità, vanno giustificate dal genitore all'atto della richiesta e registrati dal docente. Se richiesti per più di tre volte, i docenti sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico.

Verranno concessi permessi di entrate posticipate ed uscite anticipate esclusivamente per i seguenti motivi:

- Analisi e visite mediche
- Gravi problemi di famiglia autocertificati
- Accertato ritardo dei mezzi di trasporto (alunni autotrasportati).

Le uscite anticipate delle classi, programmate in caso di assemblee o scioperi, saranno comunicate alle famiglie tramite il diario almeno due giorni lavorativi prima e saranno comunque consentite solo nel caso in cui il genitore abbia firmato la comunicazione.